

ALLEGATO <b>A / 1</b>	FAMIGLIA <b>6</b>	AGGIORNATO AL:04/03/2008	PAG.: 79
<b>REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA</b>			

<b>REQUISITO</b>	<b>6.6</b>
<b>Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate</b>	

### ***Esigenza da soddisfare***

Limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

### ***Campo d'applicazione***

Usi di cui all'art. 3, DPR 412/93 e s.m.:

- Tutte le destinazioni d'uso degli edifici

Tipologia di interventi di cui all'Allegato A3 punto 3.1:

Lett.a), tutti gli interventi quali:

- nuova costruzione
- demolizione totale e ricostruzione
- ristrutturazione integrale di edifici

Lett.c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:

- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

### ***Livello di prestazione***

Al fine limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

In particolare, il requisito prevede:

- A) l'adozione di impianti o sistemi di produzione di energia termica da FER
  - B) l'allacciamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
  - C) l'adozione di impianti o sistemi di produzione di energia elettrica da FER
- o il ricorso ad eventuali modalità compensative rese disponibili a livello locale.

#### **A) Produzione di energia termica da FER**

L'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia rinnovabile. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici ai sensi dell'art. A-7 della L.R. n. 20/00.

## **B) Teleriscaldamento e teleraffrescamento**

E' obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione.

## **C) Produzione di energia elettrica da FER**

Per gli interventi di cui all'Allegato A3 punto 3.1, lett. a) è obbligatoria l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie utile di edifici non residenziali.

## **D) Sistemi compensativi**

L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti A e C va sopperita con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali.

Il comune può attivare un concorso pubblico per valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili sopperendo all'impossibilità tecnica di corrispondere alle disposizioni di cui ai punti precedenti. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi.

Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 20/00, un accordo con gli aventi titolo alla redazione degli interventi.

Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore a 4.000 mq, deve essere valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.

Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile superiore a 1.000 mq, deve essere prevista una tipologia d'impianto di pubblica illuminazione a led e a celle fotovoltaiche e sistema di accumulo di energia che lo renda autonomo rispetto all'allacciamento alla rete pubblica.